DISPOSIZIONI PER LE PROMOZIONI A MAGISTRATO DI CORTE DI APPELLO E A MAGISTRATO DI CORTE DI CASSAZIONE

Art. 4

Abrogazioni di disposizioni contrarie o incompatibili

Sono abrogati gli articoli 145, secondo, terzo e quarto comma; 146, 147, secondo e terzo comma; 152, primo comma; 161, primo comma; 176, secondo comma; 177, 178, 179, primo e secondo comma, dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 aprile 1946, n. 352; 4 del decreto legislativo luogotenenziale 28 novembre 1947, n. 1370; il decreto legislativo 22 febbraio 1948, n. 313; e ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge. Per quanto non e' previsto dalla presente legge si applicano le norme dell'ordinamento giudiziario.

Versione in vigore dal 20 dicembre 1952, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni per le promozioni a magistrato di Corte di appello e a magistrato di Corte di cassazione
Estremi	Legge 18 novembre 1952, n. 1794
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 1952

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-per-le-promozioni-a-magistrato-di-corte-di-appello-e-a/art-4-abrogazioni-di-disposizioni-contrarie-o-incompatibili/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it